TRIBUNALE di FOGGIA
Presidenza

Prot. n. 427/24.Int. – n. 1042/24.U Foggia, 19 febbraio 2024

Al Dott. Antonio Diella
(Pres.te 1° Sez. Penale)
Al Dott. Mario Talani
(Pres.te 2° Sez. Penale - Coord.re Settore Penale)
Al Dott. Antonio Buccaro
(Pres.te Sezione GIP/GUP)
Alla Dott.ssa Mariangela Marchesiello
(Referente Ufficio per il processo)
Alla Dott.ssa Francesca Mannini
(MAGRIF Settore Penale)
Ai Magistrati Professionali e Onorari
Alla Dott.ssa Marzia Baldassarre
(Direttore Amm.vo Dibattimento Penale)
Al Dott. Antonello Lamanna
(Direttore Amm.vo Sezione GIP/GUP)
Alla Dott.ssa Rosa Tricarico
(Segreteria di Presidenza)
Alla Dott.ssa Lucia Longo
(Segreteria di Presidenza)
Alla Dott.ssa Sofia Culiersi
(Ufficio Dirigenza Amm.va)
Al Personale amministrativo
Ai Funzionari Addetti all'UPP
Ai Tecnici di amministrazione
Agli Operatori *data entry*
Al Dott. Antonio Toziani
(Collaboratore della Presidenza)

e per conoscenza

Al Pres.te della Corte di Appello – BARI
Al Proc.re della Repubblica – SEDE
Al Pres.te del COA di Foggia

OGGETTO: Art. 139 c.p.p. – Documentazione degli atti – Riproduzione audiovisiva – Stato di attuazione

La presa di possesso della Dott.ssa Silvia Salamina (22 gennaio u.s.) e del Presidente Dott. Antonio Diella (15 febbraio u.s.) è stata accompagnata dalla verifica necessaria per attuare la disposizione IX del decreto di variazione tabellare 21.1.2024, n. 6 (riorganizzazione della Prima Sezione Penale e della

Seconda Sezione Penale), che prevede la ‹‹prosecuzione della trattazione nella composizione attuale e›› la ‹‹definizione in tale composizione, da parte dei Collegi le cui formazioni risulteranno modificate ..., dei processi in avanzato stato di istruttoria›› (art. 16, 2° co., Circolare CSM 18.5.2022, in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni ... per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale ...) ‹‹per i quali altrimenti vi sia il rischio, per qualunque motivo, di rinnovazione degli atti di istruzione››.

In tale occasione ha trovato conferma statistica il rilievo che l'elevato *turn over* dei Magistrati Professionali e le consequenziali frequenti variazioni degli organi giudicanti rendono la riproduzione audiovisiva, *ex* art. 139 c.p.p., particolarmente utile nel Tribunale di Foggia; soprattutto nella vigenza:

dell'art. 510, 2° co. *bis*, c.p.p. (introdotto dalla c.d. Riforma Cartabia), secondo cui «l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti private e delle persone indicate nell'art. 210, nonché gli atti di ricognizione e confronto, sono documentati anche con mezzi di riproduzione audiovisiva, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico»;

dell'art. 495 (provvedimenti del giudice in ordine alla prova), 4° co. *ter*, c.p.p. (introdotto dalla c.d. Riforma Cartabia), secondo cui, ‹‹se il Giudice muta nel corso del dibattimento, la parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere l'esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, salvo che il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva›› (primo capoverso);

della regola integrativa, conclusivamente contenuta nello stesso comma dell'art. 495 c.p.p., secondo cui ‹‹in ogni caso la rinnovazione dell'esame può essere disposta quando il Giudice la ritenga necessaria sulla base di specifiche esigenze›› (secondo capoverso).

Pertanto, può affermarsi che la riproduzione audiovisiva è diventata per legge la modalità privilegiata di documentazione delle prove dichiarative.

Con riguardo all'assetto operativo del Tribunale di Foggia, bisogna aggiungere che: (a) la presenza nel circondario di una criminalità attiva e organizzata riversa sulla Sezione GIP/GUP e sui Giudici del dibattimento un numero elevato di procedimenti penali con molti imputati e complessi; (b) il Collegio è l'organo giudicante più soggetto al rischio di mutamenti della composizione; (c) nel corso dell'anno 2023 sono sopravvenuti n. 240 processi assegnati ai Collegi (compresa la Corte di assise) e ne sono stati esitati n. 191, con *clarence rate* 0,80 (negativo).

Sotto il profilo delle dotazioni, il Magrif del Settore Penale, Dott.ssa Francesca Mannini (mediante nota del 5.9.2023 e relazione del 13.12.2023) ha riferito:

‹‹in attuazione del disposto normativo di cui all'art. 510, comma 2 *bis* c.p.p., così come introdotto dalla c.d. Riforma Cartabia, con riferimento alle dotazioni *hardware* del settore penale, ... sono stati installati nuovi *computer* collegati a internet e nuovi *monitor* di notevoli dimensioni in tutte le aule di udienza, comprese le aule destinate allo svolgimento delle udienze di convalida degli arresti››;

‹‹...il precedente Magrif per il settore penale e il Magrif della Procura, assieme al personale CISIA, hanno supervisionato il corretto svolgimento delle udienze da remoto, consentendo a tutti i Magistrati del settore penale di abilitarsi all'utilizzo dei computer sopra indicati e di accedere alla piattaforma Microsoft *Teams*››;

‹‹a seguito dell'introduzione della modalità di documentazione degli atti mediante riproduzione audiovisiva e fonografica ad opera della c.d. Riforma Cartabia - disciplinate dagli artt. 134, 141 bis, 401, 441, 510 e 294, comma 6 *bis* c.p.p. - è stata eseguita ogni attività utile all'attuazione della novella legislativa, mediante la predisposizione di postazioni di lavoro dedicate e allestimenti delle singole aule penali (n. 11) con gli strumenti necessari all'attività di audio/video registrazione››;

‹‹nello specifico, all'esito della ricognizione delle dotazioni a disposizione dell'Ufficio Giudiziario, le aule prive del sistema di Multi Video Conferenza sono state dotate di nuovi *computer* ed è stata ottenuta la fornitura di dispositivi con funzioni di videoregistrazione, già installati e collaudati. Nelle aule dotate di sistema di Multi Video Conferenza è stato, infine, implementato l'applicativo *Add-on* Cartabia››.

In sintesi, il Tribunale di Foggia dispone delle dotazioni tecniche necessarie e sufficienti a effettuare la videoregistrazione.

Più in dettaglio, nel corso della riunione tematica in data 12.12.2023, sono state acclarate le seguenti circostanze:

‹‹alcune aule (precisamente le aule 3, 4, 5 e l'aula di Corte di assise) sono dotate del sistema di multivideoconferenza; sistema che permette l'attivazione della registrazione attraverso un PAD, già presente in aula; in queste aule la telecamera segue in via automatica chi sta parlando, poiché collegata al microfono››;

‹‹... nelle altre aule non dotate del sistema di multivideoconferenza, ... sono stati istallati dei PC fissi con l'applicativo *Teams* (che sostituisce il PAD ...); il PC è collegato a una telecamera esterna, già installata e posizionata in ogni aula in modo tale da inquadrare tutti (sistema collaudato dai tecnici del Ministero); ... le telecamere, a seguito di installazione, sono state spostate dal personale, sicchè andranno riposizionate *una tantum*››;

‹‹... ogni processo è abbinato a un codice estraibile dal SICP e quando il Giudice ha la necessità di programmare la videoregistrazione di un'udienza, è sufficiente inserire il codice nell'agenda di *Teams* indicando un orario ...››.

Al riguardo, devono valutarsi in modo ugualmente positivo, siccome favorenti, sia la disponibilità di istruzioni e informazioni *on line* sia la possibilità di valersi del supporto e dell'aggiornamento offerti dalla DGSIA.

Sul piano operativo, il Ministero della Giustizia (mediante Circolare del 9.6.2023) ha prefigurato e ha regolato una ‹‹soluzione di breve periodo o temporanea››, incentrata sull'intervento degli ‹‹utenti›› ‹‹Magistrati e/o Cancellieri››, e una soluzione di medio/lungo periodo, basata su ulteriori sviluppi tecnici.

Dopo tali indicazioni di massima, peraltro, non risultano interventi ministeriali,

in particolare, sul fronte del ‹‹personale tecnico, anche estraneo all'amministrazione dello Stato››, che, ai sensi dell'art. 139, 1° co., c.p.p., effettua la riproduzione fonografica o audiovisiva, ‹‹sotto la direzione dell'ausiliario che assiste il Giudice››.

Rimangono, quindi, attuali le perplessità che sono state manifestate – dalle associazioni sindacali dei dipendenti del comparto Giustizia – sul presupposto che ‹‹il Cancelliere e l'Assistente giudiziario ..., come tutti gli altri lavoratori hanno un diritto alle mansioni che non può essere violato in ragione dell'introduzione di innovazioni tecnologiche quali quelle legate alla videoregistrazione delle udienze››.

Tuttavia, non sembra che, alla stregua di tale posizione e muovendo dalla circostanza della mancata assunzione di personale tecnico specificamente destinato a effettuare la videoregistrazione, possa configurarsi una causa di sospensione dell'applicabilità della disciplina processuale novellata.

Infatti:

(1) – l'art. 139 c.p.p., da un lato, nell'ammettere che il personale tecnico addetto alla videoregistrazione possa essere ‹‹anche estraneo all'amministrazione dello Stato››, non esclude che possa trattarsi di dipendenti ministeriali; dall'altro, non esprime univocamente l'intenzione del legislatore di procedere a nuove assunzioni dedicate e, comunque, non configura una porecondizione di questo tipo;

(2) – gli inquadramenti, le classificazioni e i profili dei contratti collettivi e delle leggi che hanno contenuto similare (come nel caso degli Addetti all'Ufficio per il Processo) sono riferiti alle attività lavorative piuttosto che a singoli atti, per cui sono ordinarie e legittime le variazioni delle modalità operative che, all'interno degli Uffici, si rendono necessarie per effetto dell'introduzione di tecniche innovative e di strumentazioni evolutive; quanto meno, se – come nella specie – non si pongono in discontinuità, sotto il profilo della quantità e della qualità della prestazione lavorativa, rispetto al precedente *modus operandi*;

(3) – l'‹‹area degli assistenti›› di cui all'art. 13 (‹‹classificazione››) del CCNL di categoria 2019/2021, che comprende gli Assistenti e i Cancellieri, individua, in uno con l'allegato A, i ‹‹lavoratori strutturalmente inseriti nel processo produttivo e nei sistemi di erogazione dei servizi e che ne svolgono fasi di processo e/o processi ... anche attraverso la gestione di strumentazioni tecnologiche››;

(4) – in coerenza, la contrattazione integrativa tuttora applicabile prevede, per l'Assistente giudiziario, lo svolgimento di ‹‹attività di collaborazione in compiti di natura giudiziaria›› e ‹‹tecnica››, ‹‹anche a mezzo dei necessari supporti informatici››, e assegna al Cancelliere compiti di ‹‹collaborazione qualificata al Magistrato nei vari aspetti connessi all'attività dell'Ufficio››, ‹‹avvalendosi anche degli strumenti informatici in dotazione››;

(5) – l'art. 139, 1° co., c.p.p., attribuisce ‹‹all'ausiliario che assiste il Giudice›› ‹‹la direzione›› dell'attività di videoregistrazione e, quindi, la relativa responsabilità, che integra il parametro qualificante di ogni mansione; in ciò risultando conforme alla previsione delle menzionate fonti collettive che

inseriscono nell'‹‹area degli assistenti››, fra le ‹‹specifiche professionali››, la ‹‹responsabilità di risultato su ambiti circoscritti (fasi di processo o processi) ed eventualmente con responsabilità di supervisionare il lavoro dei Colleghi››;

(6) – gli Addetti all'UPP svolgono anche attività di ‹‹supporto ai processi di digitalizzazione e innovazione organizzativa dell'ufficio›› (decreto 28.12.2021, n. 109);

(7) – ai Tecnici di Amministrazione compete pure lo svolgimento di ‹‹attività di contenuto specialistico›› ... ‹‹nell'ambito dell'attività amministrativa di attuazione del PNRR›› (decreto 21.11.2022, n. 119);

(8) – gli Operatori *Data Entry* curano anche le ‹‹attività di contenuto specialistico›› consistenti in ‹‹digitalizzazione e inserimento di dati di diversa natura nei sistemi informatici dell'amministrazione mediante utilizzo di software specifici, gestione e trattamento dei dati, trasferimento dei dati su supporto informatico ...››.

Riepilogando:

— la disciplina processuale riformata deve trovare applicazione, perché è cogente e perché altrimenti si profila il pericolo di rilevanti dilazioni nella durata dei processi e di serie disfunzioni gestionali; in controtendenza rispetto agli obiettivi di riduzione sia dell'arretrato sia del *disposition time* perseguiti in seno al PNRR mediante il progetto dell'UPP, anch'esso novellato;

— il Tribunale di Foggia è nella condizione di dare attuazione ai precetti normativi in rassegna, nel solco della flessibilità prevista nel decreto n. 109/21 cit., con riferimento ai compiti degli Addetti all'UPP e consistente nelle ‹‹forme gestionali ... sviluppate in seno alle Sezioni›› secondo le esigenze di ciascuna unità organizzativa;

— non sarebbe sufficiente l'effettuazione della fonoregistrazione (pure contemplata nell'art. 139 c.p.p.), in quanto esclusivamente la videoregistrazione, ai sensi del citato art. 495, 4° co. *ter*, c.p.p., è idonea a evitare il rischio della rinnovazione degli atti istruttori già espletati in udienza.

In conclusione, (I) <u>sollecito e richiamo</u> i destinatari interessati, ognuno nell'ambito delle sue funzioni e attribuzioni, a provvedere – nelle more di eventuali sviluppi normativi e/o organizzativi – alla documentazione mediante riproduzione audiovisiva delle prove contemplate nell'art. 510, 2° co. *bis*, c.p.p., adottando le opzioni e le cautele suggerite dalla novità di tale forma di gestione del processo penale e compatibilmente con le risorse disponibili; (II) <u>chiedo</u> ai Preposti alle articolazioni dell'UPP in area penale (Presidenti di Sezione, Direttori amministrativi, Magrif) di farmi tenere, entro il 30.4.2024, relazioni coordinate sull'andamento del servizio in oggetto nel Settore del dibattimento e nella Sezione Gip/GUP.

Cordiali saluti

Il Presidente del Tribunale
Dott. Sebastiano L. Gentile

GENTILE SEBASTIANO LUIGI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
19.02.2024 09:22:52 UTC